



PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL COCIV

PREMESSO CHE:

- L'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- L'art. 213 comma 3 lettera a) del codice dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice;
- L'art. 213, comma 3 lettera h) del codice dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- L'art. 3 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017, (Regolamento di vigilanza) dispone che le stazioni appaltanti prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- L'art. 4 del Regolamento di vigilanza individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto, forma particolare di verifica di carattere generalmente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti e delle concessioni affidati da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- L'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del codice e dell'art. 3 del Regolamento di vigilanza è volta a rafforzare e assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore;
- Il Regolamento di vigilanza, all'articolo 4 sopra richiamato, individua, in particolare, quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti: a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico; b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali; c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e

forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;

CONSIDERATO CHE

- in data 14 giugno 2017, il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (COCIV) ha sottoposto all'Autorità la richiesta di sottoscrizione di un Protocollo di vigilanza collaborativa;
- la richiesta è motivata in ragione della rilevanza economica e dell'oggetto degli interventi concernenti la realizzazione di una infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale;
- la richiesta del COCIV rientra nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), e pertanto l'ANAC ritiene di avviare un'attività di vigilanza collaborativa;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

Il COCIV, nella persona dell'Amministratore Straordinario, Marco Rettighieri

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di vigilanza, disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all'interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l'attività prevista dall'art. 4.

3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su un totale di un affidamento considerato a maggior rischio, di seguito indicato:
 - opere civili e di linea e relative opere connesse da Pk 0+236 a Pk 7+914 B.P..
Lotto Interconnessione di Voltri e completamento Polcevera.

Articolo 4

(Documentazione oggetto di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, i seguenti documenti:
 - a) determina a contrarre;
 - b) i seguenti atti della procedura di affidamento:
 - bando di gara;
 - disciplinare di gara;
 - capitolato;
 - schema di contratto;
 - provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
 - verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
 - elenco dei partecipanti alla gara;
 - elenco dei nominativi dei subappaltatori;
 - elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari;
 - provvedimenti di esclusione;
 - provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione;
 - contratto stipulato;
 - ogni altro atto, determinazione o documento predisposto dalla stazione appaltante nell'ambito della fase di aggiudicazione.
2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.
3. Il COCIV, in relazione alla procedura per la quale viene espletata la vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, può altresì promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti della fase di esecuzione dei contratti, quali, a titolo esemplificativo: atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di

transazione; proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela; sospensioni contrattuali; riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto; riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall'amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore).

Articolo 5

(Ulteriori forme di collaborazione)

1. È fatto obbligo per il COCIV di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l'invio della stessa all'Autorità.
2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del COCIV, nelle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell'esecuzione dell'appalto, richiedendo l'intervento diretto, anche ispettivo, dell'Autorità.
3. Il COCIV si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“ Il COCIV si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014” .
4. Resta ferma la facoltà del COCIV di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.
5. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione il COCIV invia all'Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

Articolo 6

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di vigilanza, si svolge secondo le seguenti modalità:

I. i documenti e gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all'Autorità, in relazione a ciascuna fase della procedura, preventivamente alla loro formale adozione, da parte del COCIV;

II. a seguito della trasmissione, l'Autorità, qualora nell'attività di verifica individui irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce della stessa Autorità, formula le osservazioni e le comunica al COCIV.

In tale ipotesi, il COCIV:

- a. se ritiene fondate le osservazioni, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità alle stesse osservazioni, inviando una copia dell'atto in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondate le osservazioni, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità, la quale formula le osservazioni conclusive e le trasmette al COCIV.

In tale ipotesi, il COCIV:

- i. può decidere se adeguarsi, modificando o sostituendo l'atto in conformità alle stesse osservazioni conclusive, inviando copia dell'atto in tal senso rettificato;
- ii. o non adeguarsi assumendo, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, gli atti di propria competenza.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 8

(Verifica intermedia)

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l'Autorità e il COCIV procederanno ad una prima verifica dell'efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all'aggiornamento o adeguamento dell'oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.
2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione il COCIV invia all'Autorità un primo report relativo ai procedimenti/contratti che sono stati oggetto di vigilanza collaborativa specificando:
 - La data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa;
 - Lo stato del procedimento;

- La presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso.
Il contenuto del suddetto *report* viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1.

Articolo 9

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l'Autorità rende le proprie osservazioni nell'espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite, ex art. 8 comma 13 del Regolamento di vigilanza, esclusivamente dal COCIV che si impegna a concedere l'accesso alle suddette note.

Articolo 10

(Prerogative del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci)

1. Le attività svolte dall'Autorità nell'ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva del COCIV, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC.

Roma, 22 settembre 2017

Il Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

L'Amministratore Straordinario
del Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

Marco Rettighieri